

REGOLAMENTO DEL COMITATO PROVINCIALE FAUNISTICO

INDICE SISTEMATICO

Art.1 - Competenze del Comitato _____	3
Art.2 - Composizione del comitato _____	3
Art.3 - Nomina del Comitato e durata _____	4
Art.4 - Convocazione _____	4
Art.5 - Ordine del giorno _____	5
Art.6 - Pubblicita' e validita' delle sedute _____	5
Art.7 - Deposito di atti e documenti _____	5
Art.8 - Presenza alle sedute e adempimenti preliminari _____	6
Art.9 - Presidenza delle sedute _____	7
Art.10 - Verbalizzazione delle sedute _____	7
Art.11 - Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno _____	8
Art.12 - Votazioni _____	9
Art.13 - Trattamento economico e rimborso spese _____	9
Art.14 - Entrata in vigore e norme finali e di rinvio _____	10

Assessorato all' Ambiente

Regolamento del Comitato Provinciale Faunistico

TIPO DOCUMENTO : *Regolamento*

VER.: *n. 2 del 10.01.2008*

APPROVATO CON: *Del. C.P. n. 2 del 10.01.2008*

AREA: *Tecnica*

DIRIGENTE: *Ing. Pierandrea Bandinu*

SETTORE: *Ambiente*

RESPONSABILE *Dr. Carlo Garau*

SERVIZIO: *Tutela Fauna Selvatica - Caccia e Pesca*

SEDE: *via Paganini, n. 22 - 09025 Sanluri (VS)*

TEL.: *070 9356400*

FAX.: *070 9370383*

REDATTO DA: *-*

C.F. *92121560921*

P.I.: *02981030923*

E-MAIL *fauna@provincia.mediocampidano.it*

Art.1 - COMPETENZE DEL COMITATO

1. Il Comitato Provinciale Faunistico è un organismo tecnico - consultivo della Provincia del Medio Campidano e assume le iniziative attinenti alla pianificazione ed alla disciplina dell'attività faunistico - venatoria nel territorio provinciale nei termini stabiliti dalla Legge Regionale n. 23/98 e dal presente Regolamento Consiliare.

Art.2 - COMPOSIZIONE DEL COMITATO

1. Il Comitato Provinciale faunistico è composto secondo l'art. 14 della L.R. 23/98.
2. La Provincia richiede alle Associazioni Venatorie Naturalistiche e di Tutela degli Animali, alle Organizzazioni Professionali Agricole ed agli Enti Pubblici che operano sul territorio provinciale di indicare un proprio rappresentante che potrà fare parte del Comitato e unitamente a tale indicazione la certificazione del numero dei propri iscritti residenti nella Provincia.
3. le Associazioni devono essere "riconosciute" ovvero essere iscritte all'Albo Regionale o appartenere ad Associazioni Nazionali.
4. Le Associazioni più rappresentative si intendono quelle con un maggiore numero di iscritti residenti nella Provincia.
5. In caso di mancato riscontro nel termine di 30 (trenta) giorni dall'invio della richiesta, l'Associazione o l'Organizzazione si intenderà automaticamente esclusa dal Comitato.
6. L'Ufficio provvederà, entro i successivi 30 (trenta) giorni, alla stesura dell'elenco delle Associazioni e Organizzazioni di cui è pervenuta risposta e lo stesso verrà comunicato con lettera a tutti gli organismi contattati.
7. In caso di controversie in ordine alla effettiva rappresentatività, l'Ufficio provvederà a richiedere copia degli elenchi completi del numero degli iscritti.
8. I nominativi dei responsabili del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale Regionale e del Responsabile degli Uffici Veterinari della ASL competente per territorio dovranno risultare da atto scritto di nomina firmato dal Legale Rappresentante dell'Ente di appartenenza.

9. Nel termine di 30 (trenta) giorni dalla ricezione delle risposte, in assenza di contestazioni, l'Ufficio competente provvederà a formulare proposta per l'istituzione del Comitato Provinciale Faunistico.
10. Nella delibera di Giunta di istituzione del Comitato vengono nominati i dipendenti che esplicano funzioni di segretario e di supporto al Comitato medesimo.
11. Il procedimento di cui ai commi precedenti viene ripetuto dopo ogni decadenza del Comitato e l'Ufficio Comitato Faunistico dà inizio alla relativa procedura in coincidenza con l'indizione dei comizi elettorali.

Art.3 - NOMINA DEL COMITATO E DURATA

1. Il Comitato Provinciale Faunistico è nominato con Delibera della Giunta Provinciale ed ha sede presso l'Amministrazione Provinciale.
2. I componenti del Comitato decadono dalla carica in coincidenza con i rinnovi del Consiglio Provinciale e cioè in coincidenza con la data fissata per le elezioni dello stesso. Successivamente a tale momento il Comitato non potrà più essere convocato e le eventuali deliberazioni adottate verranno considerate nulle.

Art.4 - CONVOCAZIONE

1. La convocazione del Comitato è di competenza del Presidente o del suo delegato.
2. L'avviso di convocazione deve indicare il luogo, il giorno e l'ora in cui avverrà la seduta nonché l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.
3. L'ordine del giorno viene pubblicato all'Albo Pretorio della Provincia e consegnato ad ogni componente almeno cinque giorni prima della data della seduta. In tale termine sono inclusi anche i giorni festivi.
4. La consegna viene normalmente effettuata con lettera raccomandata RR, ma può essere effettuata anche tramite telegramma o a mezzo fax e via e-mail.
5. Il Presidente, o suo delegato, può convocare il Comitato per motivi di urgenza, che devono essere esplicitamente indicati nell'avviso di convocazione, con un preavviso ai componenti non inferiore a 48 ore.
6. L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione è sanata quando il componente del Comitato partecipa alla seduta.

Art.5 - ORDINE DEL GIORNO

1. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna seduta del Comitato ne costituisce l'ordine del giorno.
2. Gli argomenti sono indicati nell'ordine del giorno, pur con la necessaria concisione, con definizioni chiare e specifiche, tali da consentire ai componenti di individuarne con certezza l'oggetto.
3. L'ordine del giorno è inserito o allegato all'avviso di convocazione.
4. Gli argomenti vengono inseriti in un unico ordine del giorno con numerazione progressiva.

Art.6 - PUBBLICITA' E VALIDITA' DELLE SEDUTE

1. Le sedute del Comitato sono pubbliche.
2. Le sedute del Comitato sono valide, in sede di prima convocazione, se è presente la metà dei componenti.
3. In seconda convocazione è sufficiente la presenza di un terzo dei componenti assegnati.
4. Per le sedute di seconda convocazione non occorre un nuovo avviso allorché quello di prima convocazione indichi anche la seconda. Qualora dovesse rendersi necessario, il nuovo avviso deve essere recapitato almeno 24 ore prima di quella stabilita per la riunione.
5. La seconda convocazione deve essere indetta con le stesse modalità indicate per la prima.
6. Si intende per seduta di seconda convocazione quella successiva a quella andata deserta.

Art.7 - DEPOSITO DI ATTI E DOCUMENTI

1. Almeno 24 ore prima della seduta dovranno essere depositati presso l'Ufficio Comitato Faunistico, al fine della consultazione, tutti gli atti riguardanti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
2. Tutti gli atti sono consultabili, nelle ore d'ufficio, dai componenti del Comitato.
3. Gli stessi atti devono essere, comunque, tenuti a disposizione dei componenti del Comitato durante le sedute.

4. Copia di ciascun atto può essere fornita ai componenti del Comitato che ne facciano richiesta.

Art.8 - PRESENZA ALLE SEDUTE E ADEMPIMENTI PRELIMINARI

1. Il componente del Comitato è tenuto a partecipare a tutte le sedute.
2. L'impossibilità alla partecipazione della seduta del Comitato deve essere sempre comunicata, attraverso le vie formali, all'Ufficio, che provvederà a darne informazione al Presidente o suo delegato, per l'adozione di eventuali decisioni in merito. Il Presidente, avuta comunicazione dell'assenza giustificata di un componente, ne dà comunicazione al Comitato.
3. I componenti che non intervengono a tre sedute del Comitato consecutive senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti. Per i rappresentanti delle Associazioni o Organizzazioni l'Ufficio provvederà a richiedere la nomina di un nuovo nominativo e a provvedere alla predisposizione della proposta di deliberazione della Giunta Provinciale per la sostituzione. In caso di mancato riscontro nel termine di 15 (quindici) giorni dall'invio della richiesta di cui al punto b), l'Organizzazione o Associazione perde il diritto ad essere rappresentata in seno al Comitato.
4. Per gli esperti di nomina consiliare, l'Ufficio provvede a comunicare al Consiglio Provinciale la decadenza del rappresentante e contestualmente richiede un nuovo nominativo che sostituirà il componente dichiarato decaduto.
5. La procedura prevista al comma 3 non si applica per i Coordinatori degli Ispettorati Ripartimentali del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, componenti il Comitato, e per il Responsabile dei Servizi Veterinari della A.S.L., per i quali si provvederà alla segnalazione delle assenze ingiustificate all'Ente di appartenenza affinché provveda al richiamo degli stessi al corretto esercizio dei doveri di istituto.
6. All'inizio di ogni seduta del Comitato Provinciale Faunistico, gli addetti alla segreteria dello stesso, provvedono a far firmare i componenti su apposito modulo recante la data ed il numero progressivo della seduta.
7. In caso di mancanza del numero legale si redige verbale nel quale risultino i nomi dei componenti presenti e i nomi di quelli assenti, giustificati e non giustificati.

8. Trascorsa un'ora da quella di convocazione senza che sia raggiunto il numero legale, il Presidente dichiara deserta la seduta facendone redigere apposito verbale.
9. La seduta è quindi rinviata alla data di seconda convocazione, nel caso questa sia stabilita nell'avviso della prima.
10. Diversamente il Comitato deve essere riconvocato, in seconda convocazione, non oltre i 15 giorni successivi.
11. Durante la seduta il Presidente non ha l'obbligo di verificare il numero legale se non quando sia richiesto da un componente e comunque prima che si proceda a votazione.
12. Lo scioglimento della seduta è dichiarato dal Presidente.
13. Su richiesta dei componenti, il segretario potrà rilasciare apposito attestato di partecipazione.
14. Mancando il numero legale per la validità della seduta del Comitato, ai componenti presenti spetta comunque l'indennità di presenza ed il rimborso delle spese effettivamente sostenute nei modi e forme previsti dal presente Regolamento.

Art.9 - PRESIDENZA DELLE SEDUTE

1. Le sedute del comitato sono presiedute dall'Assessore competente per materia, ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 23/1998.
2. In caso di sua assenza o impedimento lo sostituisce il delegato nominato dall'Assessore.
3. Il Presidente di seduta dirige i lavori del Comitato, concede la parola, giudica sull'ammissibilità dei testi presentati, annuncia il risultato delle votazioni, assicura l'ordine e la regolarità delle sedute e, in questo ambito, può sospendere o sciogliere la seduta e ordinare che sia espulso chiunque disturbi lo svolgimento della seduta.

Art.10 - VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE

1. Il verbale delle sedute, oltre all'indicazione dei componenti presenti e di quelli assenti, deve contenere un sunto dei punti principali della discussione, il nome di

coloro che vi presero parte, il numero dei voti favorevoli e il numero dei voti contrari a ciascuna proposta. Deve inoltre far menzione della forma della votazione e dei componenti astenuti.

2. Nel processo verbale deve essere indicato il testo integrale della parte dispositiva della deliberazione, nonché il numero dei voti favorevoli, numero e nominativo dei componenti contrari e astenuti su ogni proposta.
3. I processi verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dall'addetto all'Ufficio Comitato Faunistico che partecipa alla seduta con funzioni di segretario verbalizzante.
4. E' compito del segretario verbalizzante procedere alla lettura del processo verbale della seduta precedente.
5. Ai componenti non è consentito prendere la parola sul processo verbale delle sedute precedenti per rinnovare la discussione sugli oggetti che vi sono riportati; essi possono soltanto proporre per iscritto eventuali rettifiche che vengono incluse nel verbale.
6. Il componente che intende far risultare la motivazione del voto, può dettarne la formulazione.
7. Il verbale viene depositato presso l'ufficio Comitato Faunistico tre giorni prima della seduta in cui sarà sottoposto ad approvazione.
8. Ciascun componente può chiedere che si proceda alla lettura integrale della parte del verbale che allo stesso interessa o per la quale si richiedono modifiche o rettificazioni.
9. Ultimata la lettura, ove nessuno presenti osservazioni relative al verbale, lo stesso si intende approvato all'unanimità.
10. Le delibere assunte dal Comitato vengono, a cura dell'Ufficio di segreteria del Comitato Faunistico, trasmesse per opportuna conoscenza alla Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato Difesa Ambiente.

Art. 11 - INTERVENTI SU ARGOMENTI NON ISCRITTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

1. Nessun argomento può essere trattato in seduta se non iscritto all'ordine del giorno.

2. Tuttavia, prima dell'inizio della trattazione dell'ordine del giorno, ciascun componente può chiedere che venga seguito un diverso ordine di trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. Sulla richiesta decide il Comitato a maggioranza dei presenti.
3. E' inoltre consentito, su richiesta dei componenti, inserire all'ordine del giorno proposte o argomenti non previsti che vengano discussi nella stessa seduta solo se sono presenti e concordati da tutti i componenti del Comitato; in caso contrario sarà inserita nell'ordine del giorno della seduta successiva.

Art.12 - VOTAZIONI

1. Le votazioni sono effettuate a voto palese, eccezion fatta per quelle per le quali la Legge, lo Statuto ed i Regolamenti della Provincia prevedano espressamente un voto segreto.
2. Le Deliberazioni sono valide quando a favore vota la maggioranza dei partecipanti alla votazione, salvo diversa maggioranza prevista dalla Legge.
3. Nelle votazioni a voto palese, i componenti astenuti si computano nel numero dei presenti, ma non nel numero dei votanti.
4. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
5. Le votazioni avvengono di norma per alzata di mano o per appello nominale.
6. Le proposte respinte non possono essere ripresentate nella stessa sessione.

Art.13 - TRATTAMENTO ECONOMICO E RIMBORSO SPESE

1. Per la partecipazione alle riunioni del Comitato, spetta ai componenti il trattamento economico stabilito dalla L.R. n. 27/1987 e successive modifiche ed integrazioni. Detto trattamento non spetta al Presidente o suo delegato.
2. La corresponsione del gettone di presenza per la partecipazione alle sedute del Comitato, comporta la presenza ai lavori del Comitato stesso per almeno un'ora o per tutto il tempo di svolgimento qualora la durata complessiva della riunione risulti inferiore a tale limite temporale.
3. Spetta altresì il rimborso delle spese di viaggio, ovvero indennità chilometrica in ragione di 1/5 del costo di un litro di benzina vigente al momento del viaggio, qualora questo venga effettuato con auto di proprietà del componente; le

autovetture di proprietà dei componenti il Comitato debbono essere assicurate a norma di Legge ed il loro uso non implica qualsivoglia responsabilità a carico della Provincia.

4. Al termine di ciascuna missione e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla riunione del Comitato per la quale si è sostenuta la spesa, il componente è tenuto a presentare il rendiconto delle spese sostenute.
5. Il trattamento economico di cui al comma 1 del presente articolo spetta inoltre ai dipendenti individuati nella Delibera di Giunta di istituzione del Comitato Faunistico Provinciale che esplicano funzioni di segretario e di supporto al Comitato medesimo, di cui all'art. 6.

Art. 14 - ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI E DI RINVIO

1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo la prescritta ripubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia.
2. Le disposizioni di cui all'art. 4 del presente Regolamento saranno applicabili a tutti i rinnovi del Comitato nella sua interezza e, salvo verifica della compatibilità delle disposizioni, a tutti i casi in cui si renda necessario provvedere alla sostituzione di taluno dei componenti il Comitato. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento si applica la normativa in vigore relativa alla protezione e tutela fauna e all'esercizio della caccia.